



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

Ufficio del Sindaco	Tel. 0536.46582	Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici	Tel. 0536.47850
Ufficio Tributi/Ragioneria	Tel. 0536.47008	Ufficio Edilizia – Urbanistica	Tel. 0536.46568
Ufficio Anagrafe/Polizia Municipale	Tel. 0536.46575	Ufficio Segreteria / Servizi Sociali	Tel. 0536.47000

Allegato B)

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TIRO AL PIATTELLO" SITO IN VIA S. MARTINO N. 26 DI POLINAGO

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo "Tiro al Piattello" sito in Polinago Via S. Martino n. 26 di proprietà del Comune di Polinago, per lo svolgimento di attività sportiva di tiro al piattello.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 1 dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile per un uguale periodo, previa adozione di apposito atto;

ART. 3) BASE D'APPALTO

L'importo annuo, base d'appalto, determinate il corrispettivo della concessione da corrispondersi al Comune di Polinago è pari a euro 4.000,00.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di unico aumento percentuale sull'importo a base d'appalto sopra citato e con ammissione di sole offerte in rialzo.

ART. 4) TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO E CORRISPETTIVO

Le tariffe da praticarsi per l'uso dell'impianto e le eventuali modifiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario e saranno rimosse a cura e spese dello stesso, le stesse dovranno essere esposte, con chiarezza e massima visibilità.

Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale il corrispettivo risultante dall'offerta, da aggiornare annualmente, su richiesta del concedente, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dovrà essere soddisfatto a rate semestrali anticipate;

ART. 5) CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti, comprensivi di tutte le attrezzature:

- fossa olimpionica lancia piattelli,
- numero 15 macchine lanciapiattelli, con centralina con phono pool pedana tiro con tettoia e fari,
- numero 6 macchine per percorso di caccia;
- un fabbricato adibito ad impianto sportivo di tiro al piattello con vano armeria, servizi e locali di ripostiglio al piano terra, vano iscrizione al piano rialzato;

- tettoia recintata con staccionata in legno a filo;
- area destinata a verde di circa mq. 23.000;

come risulta da planimetrie allegate, che verranno consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Dovrà comunque essere assicurato il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Impianti e relative attrezzature potranno essere utilizzate esclusivamente in conformità alla loro destinazione.

ART. 6) CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

Il concessionario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.

ART. 7) ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le strutture oggetto della concessione dovranno essere organizzate per offrire e effettuare **attività** sportive per la pratica di tiro al piattello

Il concessionario dovrà provvedere:

- a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per le iniziative promosse concordemente dall'amministrazione comunale e dalle società sportive.
- promuovere ed organizzare almeno tre gare sportive per il percorso di caccia,
- promuovere ed organizzare almeno 6 gare di tiro al piattello approvate dalla F.I.T.A.V.
- alla sospensione dell'attività in presenza di avvenimenti religiosi straordinari, quali l'Ascensione, la celebrazione di matrimoni e di Messe Solenni presso l'Oratorio, a condizione che l'utilizzo dello stesso Oratorio sia subordinato a richiesta inoltrata all'Amministrazione per iscritto con almeno 8 giorni di anticipo.

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, a rispettare e a fare rispettare gli orari minimi di utilizzo dell'impianto sportivo secondo la seguente programmazione:

- Orari minimi di apertura
Mese di luglio

Giorni festivi e prefestivi	dalle ore 10,00 alle ore 24,00
Giorni feriali	dalle ore 18,00 alle ore 24,00

Mese di agosto

tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 24,00

Mesi di aprile, maggio, giugno
Settembre, ottobre e 1 novembre

Giorni festivi	dalle ore 10,00 alle ore 24,00
Giorni prefestivi	dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Giorni feriali	dalle ore 19,00 alle ore 23,00

Eventuali variazioni degli orari sopra esposti dovranno essere comunicate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare tutte le norme e i regolamenti in vigore o di futura emanazione da parte del comune in materia di impianti sportivi.

ART. 8) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario è tenuto, anche in base alle risultanze del piano di caratterizzazione in corso di approvazione dall'Amministrazione Provinciale, con cadenza bimestrale od obbligatoriamente al termine della stagione sportiva, alla raccolta meccanica e smaltimento del piombo soprasuolo.

L'introito derivante dalla cessione del piombo raccolto e recuperato, in accordo con il concedente, dovrà essere reinvestito sull'impianto stesso per migliorarne l'efficienza ambientale o in subordine l'efficienza tecnologica e recettiva.

2) Il concessionario è tenuto alla raccolta periodica (almeno un intervento annuale al termine della stagione estiva) di ogni tipologia di rifiuti generati dall'attività di tiro a volo e loro corretto invio al recupero presso ditte autorizzate o in subordine allo smaltimento presso impianti autorizzati. Fra i rifiuti connessi all'attività del tiro a volo, fatto salvo le consuete tipologie dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, sono da considerarsi: cocci di piatti, borre di plastica, bossoli cartucce esplose e pallini di piombo rinvenibili lungo le traiettorie di tiro. Relativamente a tale ultima tipologia di rifiuti sono da applicarsi, a seconda della strategia di intervento ottimale e contingente alle caratteristiche e dotazioni dell'impianto, le tecniche definite al punto 8.3.4 "Tecniche per la raccolta del piombo" delle linee Guida allegate al Protocollo d'Intesa Fitav – Ministero dell'Ambiente del 14 marzo 2005.

3) Il concessionario dovrà attenersi a quanto stabilito dalle norme Fitav relativamente all'utilizzo delle cartucce ed alla disposizione delle macchine lancia piatti.

ART. 9) INTERRUZIONI ANNUALI

Eventuali interruzioni annuali occasionali di attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10) MANUTENZIONE E VIGILANZA

Sono a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione, ed espressamente quelle relative agli impianti di acqua e gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento e comunque tutti gli interventi previsti a carico del conduttore ai sensi delle leggi vigenti. Non provvedendo il concessionario, vi provvederà il concedente prelevando la corrispondente spesa dal deposito cauzionale.

Le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature spettano per intero carico al concessionario.

E' altresì a carico del concessionario l'annuale verniciatura della recinzione in legno della tettoia coperta, oltre alla manutenzione e mantenimento della segnaletica e recinzione di delimitazione dell'impianto sportivo;

Il concessionario dovrà con cadenza mensile nel periodo primaverile ed estivo sfalciare l'area verde assegnata, smaltendo il foraggio presso siti idonei, oppure compostaggio previo setacciatura.

Restano a carico del concedente gli interventi di straordinaria manutenzione ad eccezione di quelli imputabili ad un uso non consentito e alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile e delle strutture.

Interventi di manutenzione straordinaria non spettanti al concessionario e da quest'ultimo effettuati senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione non saranno a nessun titolo indennizzabili.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal concessionario, senza il preventivo consenso scritto del proprietario

Le spese per l'acquisto delle attrezzature mancanti, ma indispensabili, per l'esercizio dell'attività dell'impianto sportivo, e per la sostituzione di quelle esistenti se in futuro non fossero più utilizzabili per usura debbono far carico totalmente al concessionario e l'Amministrazione Comunale potrà rilevarle a fine concessione, al prezzo di stima da concordarsi fra le parti.

ART. 11) ONERI PER UTENZE, ETC.

Il concessionario resta obbligato ad assumere a proprio carico ogni onere o spesa anche di natura tributaria riconducibile alle attività gestite all'interno della struttura in essere senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.

ART. 12) RESPONSABILITA'

Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivanti dalla sua qualità di proprietario.

Il concessionario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a se' e agli utilizzatori dell'impianto derivanti dall'uso degli stessi.

Il concessionario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.

Parimenti, in quanto utilizzatore come gli altri, il concessionario risponde dei danni a persone e/o cose arrecati a causa di uso e/o comportamenti non corretti da parte degli utenti.

ART. 13) POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile sia verso i terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO) con massimale minimo di euro 2.000.000,00 con garanzia valida anche per danni a terzi da persone non dipendenti.

ART. 14) CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, a copertura dei danni arrecati alla struttura, comunque connessi alla gestione, il concessionario all'atto della stipula della concessione presterà cauzione definitiva pari ad euro 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (conto corrente IBAN IT07E0200866940000010336056 Unicredit Banca spa – Filiale Polinago - intestato Comune di Polinago) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante fideiussione che, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'*articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza devono prevedere le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione.

Ogni qualvolta l'Amministrazione si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Si procederà allo svincolo della cauzione entro sei mesi dall'estinzione del rapporto contrattuale adempiendo a tutte le obbligazioni derivante dal rapporto.

ART. 15) OBBLIGHI E ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione concedente è tenuta ad intervenire con tempestività in caso di necessità di manutenzioni straordinarie per improvvise rotture o danni accidentali non dovuti all'uso che pregiudichino il buon andamento del servizio appaltato.

ART. 16) DIVIETI

E' formalmente e tassativamente vietata, senza autorizzazione dell'amministrazione comunale, ogni forma di subconcessione del contratto, come pure il subaffitto anche parziale di una sola parte degli immobili costituendo l'eventuale violazione esplicito motivo e causa di decadenza dalla concessione di gestione.

E' altresì vietata la cessione non autorizzata operata con qualsiasi forma della gestione dell'impianto sotto la comminatoria della immediata decadenza dalla concessione di gestione.

ART. 17) REVOCA

L'affidamento in gestione potrà essere revocato dall'Ente in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendessero incompatibili la prosecuzione del rapporto, ovvero nel caso di inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente concessione.

ART. 18) DECADENZA

La gestione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- a) Cessione o subconcessione (come pure subaffitto parziale) non autorizzate dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- b) Gravi violazioni di legge o inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, dopo che, salvo il caso di recidiva, la ditta aggiudicataria, all'uopo diffidata dall'Ente, non abbia ripristinato, nel termine assegnatole, le condizioni previste dal contratto stesso o non abbia, nello stesso termine, prodotto deduzioni o giustificazioni alle inosservanze contestategli dall'Amministrazione nella stessa diffida.

L'Ente si riserva il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per una nuova procedura di affidamento, nonché il risarcimento di maggiori danni derivanti dalle più onerose condizioni del nuovo affidamento della gestione, anche mediante rivalsa sul deposito cauzionale, nonché il risarcimento di qualsiasi danno prodotto all'Ente in conseguenza dei comportamenti violatori di cui sopra.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La decadenza e la revoca della concessione in gestione dell'impianto sportivo produrrà ipso iure la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione richiesta dal gestore il medesimo dovrà darne comunicazione per iscritto almeno sei mesi prima.

La presente concessione si intende inoltre risolta qualora non venga rispettato quanto stabilito all'art. 6 e 7 senza giustificata motivazione da valutarsi esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 20) CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di vigilare sulla regolare esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare.

A tale scopo sarà consentito in qualsiasi momento l'accesso alle strutture da parte di rappresentanti dell'Amministrazione e di dipendenti autorizzati dal comune.

ART.21) RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il giorno della definitiva riconsegna dell'impianto sportivo, l'eventuale differenza in meno tra le consistenze di inventario all'inizio o al termine della concessione, verrà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al momento dell'effettivo pagamento.

ART. 22) EFFETTI ATTIVI E PASSIVI

Gli effetti attivi e passivi utili ed onerosi del presente atto decorreranno dal giorno della consegna dell'immobile.

I debiti e crediti per i rapporti sorti nel corso del presente rapporto di concessione restano rispettivamente a vantaggio ed a carico del concessionario, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione del contratto.

ART. 23) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-LAVORI PUBBLICI
CABRI GEOM. FABRIZIO